



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 693

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria-Medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con D.R. n. 389 del 14/04/2016 e modificato da ultimo con D.R. n. 1515 del 22/10/2024;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 02.04.2025, con la quale è stata approvata, sub conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la seguente interpretazione autentica dell'art. 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria-Medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro:
"Esaminata la normativa vigente e in particolare la deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 all'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999, si ritiene che:
1. ***Gli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e le attività di tutorato ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990 rientrano tra le attività per le quali è sufficiente la laurea in Medicina e Chirurgia, senza necessità di uno specifico titolo di specializzazione.***
 2. ***La deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non limita l'ambito di applicazione esclusivamente alle attività clinico-assistenziali, ma estende la possibilità di incarichi libero-professionali a qualsiasi attività lavorativa che richieda la sola laurea in Medicina e Chirurgia.***
 3. *Non essendo richiesto un nulla-osta da parte dell'Università o*



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

*del Direttore della Scuola per l'accettazione di tali incarichi e, in assenza di una specifica esclusione delle attività didattiche, si ritiene che **i medici in formazione specialistica possano legittimamente svolgere incarichi di insegnamento e attività di tutorato, a condizione che non superino il limite massimo di 8 ore settimanali e che tali attività non interferiscano con il regolare svolgimento del percorso formativo specialistico.***

*Alla luce di quanto sopra esposto, deve intendersi che un medico in formazione specialistica, **se vincitore di un incarico di insegnamento o di tutorato**, possa svolgere tali attività nel rispetto del limite massimo di **8 ore settimanali** e senza necessità di nulla-osta, in conformità alle deroghe previste dalla Legge di Bilancio 2025”;*

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 09.04.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla suindicata interpretazione autentica dell'art. 32 del succitato Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

L'art. 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è così da interpretarsi

“Esaminata la normativa vigente e in particolare la deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 all'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999, si ritiene che:

*1. **Gli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e le attività di tutorato ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990** rientrino tra le attività per le quali è sufficiente la laurea in Medicina e Chirurgia, senza necessità di uno specifico titolo di specializzazione.*

*2. La deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 **non limita l'ambito di applicazione esclusivamente alle attività clinico-assistenziali**, ma estende la possibilità di incarichi libero-professionali a qualsiasi attività lavorativa che richieda la sola laurea in Medicina e Chirurgia.*

*3. Non essendo richiesto un nulla-osta da parte dell'Università o del Direttore della Scuola per l'accettazione di tali incarichi e, in assenza di una specifica esclusione delle attività didattiche, si ritiene che **i medici in formazione specialistica possano legittimamente svolgere incarichi di insegnamento e attività di tutorato, a condizione che non superino il limite massimo di 8 ore settimanali e che tali attività non interferiscano con il regolare svolgimento del percorso formativo specialistico.***

*Alla luce di quanto sopra esposto, deve intendersi che un medico in formazione specialistica, **se vincitore di un incarico di insegnamento o di tutorato**, possa svolgere tali attività nel rispetto del limite massimo di **8 ore settimanali** e senza necessità di nulla-osta, in conformità alle deroghe previste dalla Legge di Bilancio 2025”;*

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, li

23 APR. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda